



Protocollo di intesa

Real Liga Naval Española

Lega Navale Italiana



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la **Lega Navale Italiana** – con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 54 – Roma – rappresentata legalmente dall’Ammiraglio Maurizio Gemignani nella qualità di Presidente Nazionale

E

la **Real Liga Naval Española** – con sede legale in Calle Mayor, 16 – Madrid – rappresentata legalmente dal Sr. D. Juan Díaz Cano nella qualità di Presidente Nazionale

PER

instaurare rapporti di collaborazione nelle attività di sviluppo, valorizzazione ed incremento della cultura marinara, rispettivamente secondo le diverse competenze, con l’obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie azioni e fornire un migliore servizio ai loro Soci e a tutta l’utenza.

PRESO ATTO

di un precedente Protocollo di Intesa a livello regionale firmato il 14 novembre 2016 presso il Comune di Padova tra il delegato del Triveneto e Lombardia della Lega Navale Italiana, Cav. Uff. Ennio Abate e il Dott. Alberto Franceschi, delegato in Triveneto a rappresentare D. Luis Roberto de la Fuente, delegato Cantabria y Castilla León della Real Liga Naval Española;

PREMESSO CHE

la **Lega Navale Italiana** (di seguito denominata LNI):

- fondata a La Spezia nel 1897 è, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n.70, Ente di diritto pubblico non economico a base associativa senza finalità di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse e che, ai sensi del D.P.R. 5 marzo 2010, n. 90, ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amor per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- nell’ambito dei propri fini istituzionali e ai sensi dell’art.2 dello Statuto approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 - si ispira ai principi dell’associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
 - promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;



- svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale;
- promuove, ai sensi del comma 3b art.2 del Regolamento allo Statuto, l'interessamento dei Soci alla conoscenza ed alla diffusione, nella pubblica opinione, dei problemi marittimi di carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione a conferenze e seminari in Italia e all'estero;

la **Real Liga Naval Española** (di seguito denominata RLNE):

- fondata nel 1970 come degna prosecutrice negli scopi ed obiettivi dell'ex Lega Marittima, associazione creata nei primi del Novecento, è un'Associazione di carattere privato, indipendente e apolitica senza scopi di lucro ed è riconosciuta dal governo spagnolo come associazione "di pubblica utilità";
- con decreto del 7 maggio 1993, Sua Maestà Re Juan Carlos ha concesso alla Lega Navale Española di potersi fregiare dell'appellativo "Reale";
- gli obiettivi della RLNE sono:
 - la promozione e la protezione degli interessi marittimi della Spagna;
 - la protezione dell'ambiente marino e delle coste;
 - la sicurezza della vita umana in mare;
 - la collaborazione del soccorso marittimo attraverso la Pattuglia Marittima Ausiliare;
 - la collaborazione con le cinque anime marinare (Militare, Mercantile, Ittica, Diporto/Sportiva e Scientifica) e tutti quei servizi di vigilanza e sorveglianza marittima (Soccorso Marittimo, Guardia Costiera, Servizio Aereonavale, Servizio di vigilanza doganale, Sanitario, etc.).
- rientra tra le azioni operative delle RLNE l'integrazione e la collaborazione con le altre realtà internazionali operanti con finalità analoghe;
- ritiene necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ampliare e coordinare in modo organico le azioni nel campo dell'educazione marittima e, per questo, è importante consolidare e sviluppare i rapporti di interazione anche al di fuori dei propri confini nazionali con Associazioni aventi i medesimi fini.

CONSIDERATO CHE

la LNI e la RLNE ritengono di rilevante importanza e di reciproca utilità l'avvio di un'attività di collaborazione nel conseguire le finalità istituzionali e statutarie come la tutela del patrimonio culturale e sociale appartenente al mare ed alle popolazioni rivierasche adottando, tra l'altro, iniziative di formazione rivolte anche a giovani in età scolare e soprattutto disabili in materia di educazione alla conoscenza, conservazione e rispetto della risorsa dell'acqua in generale e, in particolare, dei laghi, fiumi e del mare.



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1.

(Generalità)

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo,

Art.2.

(Scopo e finalità)

Le parti si impegnano a collaborare nelle attività di sviluppo, valorizzazione ed incremento della "cultura marittima", secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie azioni e fornire un migliore servizio ai loro Soci e a tutta l'utenza.

Per le finalità indicate nel presente Protocollo di Intesa, la LNI e la RLNE si impegnano a collaborare vicendevolmente proponendo iniziative e progetti, nei seguenti ambiti:

- 1) ampliamento della collaborazione nel campo delle iniziative di educazione e sensibilizzazione culturale ed ambientale nel settore marittimo;
- 2) scambio di esperienze per il raggiungimento degli obiettivi statuari delle due rispettive Associazioni;
- 3) collaborazione nello svolgere attività finalizzate alla pubblicizzazione delle attività nelle diverse forme, pubblicazione e divulgazione dei risultati e degli obiettivi conseguiti;
- 4) eventuali predisposizioni e cura di progetti quali ad esempio: istituzione di regate, gare sportive, scambio di informazioni pratiche, etc.;
- 5) entrambe le Presidenze Nazionali si adopereranno per incentivare e organizzare manifestazioni comuni quali congressi e seminari su argomenti di comune interesse e per favorire al meglio il possibile utilizzo reciproco per i Soci nei rispettivi Circoli/Club Nautici o remieri, sportivi e marini.

Art. 3.

(Accordi particolari)

Ciascuno dei due Sodalizi s'impegna ad accogliere e ricevere nelle proprie Strutture, durante l'ordinario orario di apertura, i Soci dell'altro Sodalizio.

I Soci della LNI, potranno usufruire degli stessi vantaggi offerti ai Soci della RLNE in particolar modo essi potranno accedere ai Circoli/Club nautici o remieri affiliati alla RLNE in Italia e all'estero (Spagna, Florida, etc.). Il Socio visitatore della LNI dovrà presentare, alla Segreteria del Circolo/Club, la Tessera sociale a lui rilasciata dalla LNI in regola con il pagamento della quota annuale o equivalente certificato munito di timbro e firma del Delegato responsabile. Viceversa il Socio visitatore della RLNE potrà accedere alle strutture della LNI o ad essa affiliate ed usufruire dei servizi offerti sempre previa presentazione alla Segreteria del Circolo/Club, la Tessera sociale a lui rilasciata dalla RLNE in regola con il pagamento della quota annuale o equivalente certificato munito



di timbro e firma del Delegato responsabile.

Il Socio ospitato, avrà cura di comunicare previamente il suo arrivo alla Segreteria del Circolo/Club prescelto dichiarando di essere socio della LNI o della RLNE e dovrà rispettare scrupolosamente le norme dello Statuto e del Regolamento del Circolo/Club Ospitante, nonché ogni altra disposizione presso quest'ultimo in vigore comprese le comuni norme del buonsenso e di decoro.

Il Socio ospitato potrà frequentare la Sede del Circolo Ospitante usufruendo di tutti i servizi generali con l'assoggettamento solo al pagamento delle tariffe che il Circolo/Club Ospitante applica ai propri Soci per i servizi di sede sociale (bar, ristorante, corsi sportivi, ecc.) ed eventualmente di sede nautica (ormeggi, se disponibili, e servizi vari di banchina).

In caso di utilizzo degli impianti sportivi, il Socio ospitato dovrà dare la precedenza ai Soci del Circolo Ospitante ove non sia possibile un uso comune.

L'uso delle sale e degli impianti da parte del Socio ospitato dovrà avvenire nel rispetto degli impegni assunti dal Circolo Ospitante per manifestazioni, eventi, feste, ecc..

Art. 4.

(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata triennale, rinnovabile automaticamente, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di modificare l'accordo medesimo, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5.

(Oneri e costi)

Il presente Protocollo di Intesa è da intendersi a carattere non oneroso.

Art. 6.

(Responsabili del Protocollo d'Intesa)

Il responsabile del Protocollo d'Intesa per la LNI è l'Amm. Maurizio Gemignani in qualità di Presidente Nazionale, mentre per la RLNE il responsabile del Protocollo di Intesa è il Sr. D. Juan Díaz Cano nella qualità di Presidente Nazionale.

Roma, 21 febbraio 2019

Per la Lega Navale Italiana
Il Presidente Nazionale
Amm. Maurizio Gemignani

Per la Real Liga Naval Española
Il Presidente Nazionale
Don Juan Díaz Cano